

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della ditta Sole 65 S.n.c. di De Santo Michele e Negri Giovanni, di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Cuorgnè ad uso autolavaggio. (Pratica n. P12609 - Cod. Utenza TO02438) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 3341 del 4.6.2024;

Codice Univoco opera di presa: TO-P-10281.

"Il Dirigente (... omissis ...)";

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il rinnovo della concessione per la derivazione d'acqua di falda superficiale, rilasciata con la D.D. n. 127-5092 del 3.2.2009 alla ditta Sole 65 S.n.c. di De Santo Michele e Negri Giovanni, con sede legale in Cuorgnè, via Dei Mille snc – C.F. e P. Iva 09634660014 e da essa originariamente richiesto per uso autolavaggio (*assimilato all'uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.*) per una portata di l/s 2,5 massimi e 0,079 l/s medi, per un volume medio annuo di 2.500 mc, derivati da n. 1 pozzo in Comune di Cuorgnè descritto in premessa (nr. pr. **P12609** - Cod. Utenza **TO02438**);
- 2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
- 4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici, in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;
- 6) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
- 7) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
- 8) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
- 9) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.
(...omissis)